

**REGIONE BASILICATA**  
Provincia di Potenza

**COMUNE DI MELFI**



**PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE**  
**Regolamento di applicazione**

**PERIODO DI VALIDITA'**  
(2017 – 2026)

**REDATTORI**

*Dott. Forestale Alessandro ZAMPINO*

*Dott. Forestale Giuseppe FALCONERI*



The image shows the handwritten signature of Alessandro Zampino in black ink. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text: "ORDINE DOTTORI AGRONOMI DOTTORI FORESTALI - POTENZA - ALBO" around the perimeter, and in the center: "DOTT. FOR. ZAMPINO ALESSANDRO N. 563 ALBO".



The image shows the handwritten signature of Giuseppe Falconeri in blue ink. Above the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text: "ORDINE DOTTORI AGRONOMI DOTTORI FORESTALI - POTENZA - ALBO" around the perimeter, and in the center: "DOTT. FOR. FALCONERI GIUSEPPE N. 564 ALBO".

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE**

La superficie forestale del comune di Melfi dovrà essere gestita secondo il Piano di Assestamento Forestale redatto in base a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267) e dal regolamento d'attuazione approvato con D.G.R. del 30 Aprile 2008 n. 613 in applicazione dell'articolo 12 della L.R. n. 42/98.

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce per la parte amministrativa quello d'attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alla D.G.R. n. 1734/99 e s.m.i.

**TITOLO 1° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****CAPO 1° - ATTUAZIONE DEL PIANO**

Il presente Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Melfi, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce per la parte amministrativa il "Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi" di cui alla D.G.R. 956/00, e va ad integrare il medesimo per la parte tecnica.

Tale Regolamento prevede:

1. le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del libro economico, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le migliorie boschive;
2. le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di PPAA. "Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi" di cui alla D.G.R. 956/00;
3. l'elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. n.57/2000;
4. le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che dovrà essere conforme al D.lgs. del 29 ottobre 1999, n. 490 sez. II;
5. le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo (chiusura al pascolo ove necessaria) basata sulle esigenze assestamentali del comprensorio, pur sempre nel rispetto del "regolamento per il pascolo sul demanio pubblico" ai sensi del D.C.R. n. 1085/99;
6. la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
7. le prescrizioni per le aree sottoposte a vincolo ai sensi del R.D.L. 3267/23;
8. le disposizioni di carattere speciale.

**Art. 1 - Disposizioni di carattere generale**

Il taglio dei boschi dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dal presente regolamento e con le prescrizioni speciali dettate per ogni singola particella, di cui all'allegato registro particellare, che si intendono integralmente riportate e trascritte. La ripresa calcolata è riferita sia alla massa matura (soggetti di diametro > a cm. 17,5 a mt. 1,30 da terra), sia alla massa intercalare (soggetti di diametro < a cm. 17,5 a mt. 1,30 da terra). Eventuali tagli a carattere straordinario non previsti dal PAF da effettuarsi a scopo fitosanitario, manutentivo, migliorativo, per la messa in sicurezza o a seguito di eventi calamitosi, dovranno essere eseguiti in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia.

L'utilizzazione dei piccoli nuclei boscati vegetanti esclusi dal particellare sarà effettuata secondo quanto previsto dal vigente regolamento per i tagli boschivi in assenza di Piano di Assestamento.

Nelle aree ricadenti entro il perimetro dell'Area ZSC-ZPS "Monte Vulture" - Cod. IT9210210 - le utilizzazioni del bosco dovranno altresì conformarsi alle eventuali prescrizioni dettate dagli organi competenti all'atto dell'approvazione del presente P.A.F.

**Art. 2 - Disposizioni di carattere speciale**

Per ogni utilizzazione programmata dal presente piano si dovrà procedere ad una verifica delle condizioni del bosco, affinché il taglio sia conforme agli indirizzi di pianificazione dettati.

Il Comune di Melfi dovrà far pervenire all'Ufficio Foresta e Tutela del Territorio, una comunicazione di taglio in cui si fa riferimento al Piano di Assestamento, con la data di approvazione del Piano (del D.P.G.R.), riportando l'anno del Piano dei tagli al quale si dà attuazione, la località d'intervento, le particelle con relativa superficie, nonché allegato il piedilista di martellata e gli elaborati di stima per la richiesta della verifica di conformità.

Per la martellata, il Comune di Melfi deve avvalersi di tecnici abilitati all'esercizio della libera professione forestale iscritti alla sez. A dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (D.P.R. n. 328/2001).

Congiuntamente al piedilista di martellata e agli elaborati di stima dovranno essere predisposti, a cura del tecnico incaricato, il capitolato d'oneri e il verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare. Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli. È ammessa una tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista, sempre che tale maggiorazione non comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato.

Nel caso in cui l'attuazione del Piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare l'impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa eccedente il 20%, ecc.), si dovrà proporre una variante al Piano con una relazione tecnica dettagliata specificando le cause della difformità.

Il Comune di Melfi è tenuto ad incaricare un tecnico ad eseguire dei rilievi per gli eventuali danni e all'assegnazione delle piante sotto cavallo, che si potrebbero verificare durante gli interventi di taglio e di miglioramento del bosco. Al termine degli interventi di utilizzazione e/o di miglioramento il comune di Melfi dovrà far effettuare un collaudo sul lotto eseguito da parte di un Tecnico Forestale incaricato diverso da colui che ha redatto la progettazione esecutiva.

### **Art. 3 - Norme per l'esecuzione dei tagli**

Il taglio dei boschi sarà effettuato in conformità alle previsioni del presente Piano, previa comunicazione di taglio come descritto al precedente punto. Nel caso in cui il taglio dovesse risultare difforme da quanto previsto dal P.A.F. si dovranno espressamente indicare le motivazioni al fine di consentire all'apposita Commissione Tecnico-Amministrativa l'espressione del relativo parere.

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Ente, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante soggette a martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Nelle aree a fruizione turistica, pur non essendo espressamente previsti interventi di utilizzazione, potranno essere eseguiti all'occorrenza operazioni selvicolturali straordinarie finalizzate all'asportazione di soggetti secchi, spezzati o in deperimento al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Per limitare al massimo alterazioni durante l'esecuzione delle utilizzazioni è importante che non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dagli interventi previsti. Le aree in rinnovazione ricadenti in zone turistiche dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, delimitate con apprestamenti protettivi leggeri (es. fasce colorate) al fine di evitare danni al novellarne.

Ciascun progetto di martellata redatto da un tecnico forestale opportunamente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestale dovrà contenere informazioni di base relative ai confini fisiocratici del lotto, il clima, i caratteri vegetazionali riscontrati a seguito di sopralluogo, la fauna ed eventuali fenomeni di dissesto (PAI);

I confini di ciascun lotto dovranno essere rappresentati da doppia anellatura di confine in tinta rossa a mt. 1,30 tale da essere visibile l'una dall'altra, viceversa se questa non è visibile rimarcare rendendo visibile i segni. La redazione di ciascun progetto esecutivo di martellata seguirà l'approvazione in Giunta Comunale e la relativa trasmissione delle copie di progetto all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio per la definitiva autorizzazione al taglio.

I lotti comunali potranno essere acquistati previo bando pubblico con il metodo di cui agli articoli 73 lett.

c) e 76 del RD. n. 827/1924 dalle imprese boschive iscritte presso la Regione Basilicata ai sensi della D.G.R. 3427/99 modificata con D.G.R. 113 del 24/01/2013.

Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia.

Le piante non martellate danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante non martellate e numerate nonché quelle marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto.

Nel caso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

#### **Art. 4 Gestione residui vegetali rinvenienti dall'attività selvicolturale**

I residui vegetali derivanti dall'attività selvicolturale ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a), art. 184 comma 3 lett. a), art. 2135 del c.c., art. 185 comma 1 lett. f), art. 256 del D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) dovranno essere esclusivamente trinciati e/o sminuzzati e distribuiti in modo omogeneo sulla superficie della tagliata a stretto contatto con il suolo evitando la formazione di cumuli anche al fine di favorirne la decomposizione e conservarne la fertilità del suolo. Dovranno essere collocati a debita distanza da strade rotabili di uso pubblico, viali e fasce parafuoco, all'esterno dell'alveo di fossi, torrenti o canali, disposti negli spazi liberi da ceppaie vitali, ai fini della prevenzione degli incendi boschivi ed evitando il contatto con i fusti destinati a rimaner a dotazione del bosco.

Eventuali prescrizioni alla gestione della tagliata dovranno essere specificate nei capitoli, autorizzazioni e/o pareri relativi ai lotti da utilizzare.

#### **Art. 5 - Modalità ed adempimenti tecnico-amministrativi per il taglio**

La martellata del bosco, ai sensi dell'art. 17 del DGR 956/00 e successive modifiche, ai fini della stima dello stesso sarà effettuata da un tecnico, regolarmente abilitato ed iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, munito di martello forestale rilasciato dal proprio ordine professionale di appartenenza, questi provvederà alla predisposizione di tutti gli atti tecnici essenziali per consentire al Comune di Melfi di procedere alla vendita del lotto boschivo.

La vendita del lotto boschivo ed il successivo collaudo saranno effettuati secondo le norme vigenti in materia. La certificazione di collaudo sarà trasmessa all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. Oltre ai

controlli previsti dalle leggi in materia, che saranno eseguiti dagli organi competenti, il Comune di Melfi avrà facoltà di compiere propri controlli durante l'utilizzazione, al fine di verificare il rispetto delle norme di capitolato e contrattuali; tali verifiche potranno essere effettuate con personale proprio e/o con l'ausilio di un tecnico a ciò incaricato munito di regolare abilitazione in materia forestale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme ed ai regolamenti di legge in materia.

#### **Art. 6 - Utilizzo dei fondi da accantonare**

Il Comune di Melfi, in qualità di gestore del piano di assestamento, è tenuto ad accantonare, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2013, n. 13 che modifica ed integra la Legge Regionale 10/11/1998, n. 42 ai sensi dell'art. 15 comma 6 secondo cui nel caso di utilizzazioni forestali eseguite in attuazione dei Piani di Assestamento deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma rinveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive. La somma accantonata deve, a sua volta, essere versata su specifico capitolo di bilancio, a destinazione vincolata che l'Ente pubblico proprietario può utilizzare secondo il disposto comma 8.

Tale accantonamento può essere utilizzato, ai sensi del comma 8 dell'art. 15 della sopracitata Legge, sia per il finanziamento dei Piani di Assestamento e loro revisioni, oppure in subordine per l'esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento di incendi.

#### **Art. 7 Compilazione del libro economico**

Il gestore della foresta dovrà attuare gli interventi programmati, riportando in maniera dettagliata sul registro di gestione le annotazioni di ordine tecnico-amministrativo relative alle particelle interessate.

e dirigere l'esecuzione tecnica degli stessi annotando in maniera dettagliata sul libro economico, oltre le informazioni richieste dalla diverse voci in base all'art. 19 della D.G.R. n. 613/08, le osservazioni tecniche e le eventuali difficoltà oggettive riscontrate durante l'esecuzione dei lavori.

Le prescrizioni del Piano in ordine alle entità del prelievo e alle prescrizioni tecniche in esso contenute non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte dell'Ente proprietario né dell'Ente gestore.

### **Art. 8 Tutela della biodiversità forestale**

Su tutto il territorio sottoposto ad assestamento è vietato il taglio di specie forestali sporadiche quali risultano dalla descrizione del registro particellare presente nella Relazione Tecnica del PAF.

E' previsto per le particelle forestali ricadenti nella ZSC-ZPS "Monte Vulture", il rilascio per "invecchiamento indefinito" di almeno 1-2 alberi ogni ha, selezionati in considerazione della specie, delle dimensioni, della posizione e di altre caratteristiche di naturalità, da escludere per sempre al taglio, fino alla conclusione naturale del ciclo vitale.

Inoltre bisogna rilasciare almeno 2 piante ogni ha in condizioni di marciume radicale interessante parte del fusto o interamente, quale necromassa in piedi.

E' da osservare, per le particelle ricadenti nell'area ZSC e ZPS, un periodo di **sospensione delle attività** di utilizzazione, nei **mesi di aprile e maggio** secondo quanto indicato nelle D.G.R. n. 655 del 6/05/2008- approvazione della Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MAT\*TM del 17/10/2007.

### **Art. 9 Gestione dei rimboschimenti**

Gli interventi nei rimboschimenti devono essere finalizzati alla graduale sostituzione delle specie esotiche o non autoctone attraverso diradamenti. Scopo dell'intervento è quello di favorire i processi di rinaturalizzazione delle aree impiantate con tali specie, favorendo i nuclei di latifoglie autoctone spontanee presenti all'interno di esse.

### **Art. 10 Tutela degli alberi monumentali**

Gli alberi di qualsiasi specie con caratteristiche di monumentalità, anche se in stato di avanzata senescenza, debbono essere salvaguardati, valorizzati e conservati. Ai fini del presente regolamento si definiscono monumentali gli alberi di qualsiasi specie con dimensioni diametriche uguali o superiori a 100 cm a 1,3 metri da terra o ad habitus particolare anche se di dimensioni minori. E' fatto divieto di abbattere tali alberi.

### **Art. 11 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi**

Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi si applicano i divieti previsti dalla Legge Regionale n. 13/2005.

**Art. 12 Informazioni e controllo**

L'Ente proprietario promuove la cultura ambientale e forestale attraverso campagne di informazione su tematiche mirate a sensibilizzare la cittadinanza sull'uso sostenibile delle risorse pubbliche forestali. L'azione di controllo e vigilanza deve essere intensificata a salvaguardia del patrimonio comunale silvo-pastorale.

**Art. 13 - Usi civici**

L'esercizio di eventuali diritti d'uso collettivi esistenti sui beni oggetto di assestamento potrà essere esercitato previa istanza al Comune di Melfi e nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti e della normativa regionale e nazionale.

Il diritto d'uso potrà esercitarsi, a norma dell'art. 12 della legge 1766/27 e s.m.i., della L.R. n. 57/2000 e dalla L.R. 25/2002, in conformità con quanto previsto dal Piano di Assestamento vigente e dal relativo regolamento di attuazione.

Il diritto d'uso non potrà mai eccedere quanto previsto dall'art. 1021 del C.C., ovvero sia esso potrà esercitarsi limitatamente ai bisogni personali o della propria famiglia valutati secondo la condizione sociale dell'eventuale titolare del diritto.

**Art. 14 – Vincoli**

Le attività previste dal presente piano rientrano tra quelle previste dall'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano salvi ulteriori vincoli o limitazioni dettati da norme statali o regionali in materia di foreste, tutela del territorio, ambiente e paesaggio.



**TITOLO II ° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIALE**

Altre disposizioni finalizzate alla gestione ed alla salvaguardia della qualità del comprensorio silvo-pastorale del comune di Melfi, riguardano i seguenti aspetti:

CAPO I - VIGILANZA

CAPO II - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

CAPO III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

CAPO IV - TUTELA DALLE FITTOPATIE

CAPO V - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

CAPO VI - RACCOLTA DI FUNGHI

CAPO VII - RACCOLTA DEI TARTUFI

CAPO VIII- ATTIVITÀ APISTICA

CAPO IX - SANZIONI

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO XI - INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DEMANIALI

- REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO
- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO

**CAPO I° - VIGILANZA****Art. 15 – Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata oltre che agli Agenti di Polizia Municipale anche ai Carabinieri Forestali, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione dell'Azienda SS.LL., aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

**Art. 16 - Poteri del Sindaco**

Il Sindaco può emettere ordinanze sulle materie riguardanti il presente regolamento.

Ordinanze sindacali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento possono essere emanate solo nei casi di somma urgenza o di forza maggiore.

**CAPO II° - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE****Art. 17 – Accesso**

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà comunale recintati o individuati da apposita cartellonistica di divieto se non previa acquisizione di apposita autorizzazione comunale.

Gli aventi diritto al passaggio, nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

**Art. 18 – Occupazione**

E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, dei fondi e delle aree agro-silvo-pastorali od incolte e comunque non urbane, nonché di manufatti rurali ed agresti di proprietà comunale. L'occupazione di siti o manufatti di proprietà comunale è disciplinata dalle leggi speciali in materia.

E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa arrecare danno o pregiudizio alle colture in atto o alla gestione pacifica dei fondi o dei manufatti rurali o agresti. Il Sindaco nel caso di turbative od occupazioni abusive dei beni comunali, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui saranno incorsi.

**Art. 19 - Caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

**Art. 20 - Utilizzo dei boschi comunali.**

L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto del presente Piano di Assestamento Forestale e, per quanto non previsto dalla L.R. 10.11.1998 n. 42, delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella provincia di Potenza, nonché del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267 e relativo Regolamento N. 1126 del 16.5.1926.

**Art. 21 – Danni**

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà e tabelle di ogni tipo.

**Art. 22 - Accensione di fuochi**

E' vietato accendere fuochi nei fondi comunali salvo che in caso di assoluta necessità e per comprovate esigenze e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'autorità comunale ed indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni, e per evitare ogni pericolo d'incendio.

E' vietato a chiunque di accendere fuochi nelle aree boscate comunali e a distanza inferiore di cento metri dalle medesime, salvo le eccezioni previste contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Potenza ai sensi del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267.

Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti ai boschi comunali anche laddove la coltura agraria risulti abbandonata.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 13 del 2005 ed alle norme speciali vigenti in materia.

**Art. 23 - Casi particolari**

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

**CAPO III° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE****Art. 24 - Tutela delle strade esistenti**

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali ed alle piste forestali di servizio esistenti nei fondi di proprietà del Comune. E' fatto divieto altresì di costruire la sede delle strade comunali e delle piste forestali di servizio esistenti nei fondi di proprietà del Comune, in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale o mediante il transito con mezzi cingolati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino dello stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco che emetterà apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento. Qualora l'intimato non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma ogni altra sanzione di legge, si rivarrà a carico del responsabile del danno.

**Art. 25 - Sosta di animali**

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e le piste di servizio dei beni comunali.

**Art. 26 - Strade vicinali**

Le strade vicinali di uso pubblico afferenti ai boschi o ai terreni comunali debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 27 - Attraversamento di condotte**

L'attraversamento anche temporaneo di strade e piste esistenti nell'ambito dei terreni di proprietà comunale o di servizio agli stessi comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo carrabile.

**Art. 28 - Filari e siepi**

La piantagione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie che collegano o servono i boschi e le proprietà comunali siano esse per arredo ovvero per coltura del terreno, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonché dalle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

**Art. 29 - Altezza delle siepi**

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi delle vie pubbliche o delle piste di servizio ai beni comunali in modo che non producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non potranno avere altezza superiore a metri 0,80.

**Art. 30 - Corsi d'acqua**

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e di ogni impluvio naturale esistente nei terreni di proprietà comunale. E' altresì vietata la discarica di materiali di qualsiasi natura che possano provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

**Art.31 - Tutela delle acque**

E' fatto divieto di immettere sostanze di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua esistenti e nei terreni di proprietà comunale.

**Art. 32 - Sgrondo delle acque**

E' vietato ai proprietari di fondi confinanti con i beni comunali che siano attraversati da aste torrentizie, valloni ed impluvi naturali, scoli, rigagnoli, ruscelli, di impedire il naturale corso delle acque.

**CAPO IV° - TUTELA DALLE FITOPATIE****Art. 33- Taglio di piante infette**

Allo scopo di preservare i boschi comunali dall'invasione di insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante infette e la estrazioni delle ceppaie morte presenti nei fondi confinanti con i demani comunali.

**Art. 34 - Denuncia di infestazioni e fitopatie**

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti di una fitopatia, che costituiscano minaccia all' equilibrio fitopatologico dei boschi, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

**Art. 35 - Trasporto di piante o parti di piante infetto**

E' sempre vietato trasportare altrove piante o parti di piante infette da parassiti o fitopatie.

**CAPO V° - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE****Art. 36 - Abbandono di rifiuti e detriti, accesso mezzi fuoristrada**

E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti nei boschi comunali comprese le strade interne e le chiarie. Negli stessi boschi è vietata, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore, con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada.

Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio. In caso di violazione del presente articolo oltre alle sanzioni previste dal regolamento si applicheranno quelle previste dall'art. 10 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 42 e s.m.i.

**Art. 37 - Trasporto stallatico**

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le piste e le strade comunali e vicinali esistenti nei terreni comunali o di servizio agli stessi. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare, a propria cura e spese, quanto disperso sulla sede stradale.

**Art. 38 - Tutela delle sorgenti**

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, in prossimità alle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

**Art. 39 – Campeggio**

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutte le aree di proprietà comunale, con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo individuate e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere preceduto da una istanza a firma di un richiedente all'uopo delegato e, in caso di presenza di minori non accompagnati, controfirmata dai genitori o dai loro legittimi tutori; in tale istanza dovranno riportarsi i dati anagrafici di tutti i partecipanti, il loro domicilio, la durata presumibile del campeggio, l'area interessata dal campeggio e dalle escursioni, il numero di tende o roulotte, le modalità di raccolta delle deiezioni e dei rifiuti nonché una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna espressamente a non arrecare danni alle aree interessate dall'attività di campeggio e/o escursione e di non lasciare rifiuti o altro tipo di materiale in loco.

All'istanza dovrà essere allegata una copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio civile per eventuali danni derivanti dall'attività di campeggio per tutti i partecipanti nonché il versamento a titolo di una cauzione provvisoria, determinata annualmente provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni campeggiatore. Tale somma, al termine del campeggio, sarà integralmente restituita al richiedente previo esame dello stato dei luoghi da parte degli organi di vigilanza.

Laddove in sede di sopralluogo venissero riscontrati danni alle piante o alle strutture fondiarie ovvero qualsivoglia nocumento all'area interessata dal campeggio o dalle escursioni, il Comune preleverà dal deposito cauzionale le somme occorrenti per il ripristino dei luoghi fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

**Art. 40 - Abbandono di rifiuti**

E' fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale.

**Art. 41 - Tutela della fauna minore**

In tutte le aree di proprietà comunale è fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti. Nelle medesime aree è inoltre vietato catturare o distruggere esemplari di fauna minore (molluschi, insetti, anfibi, rettili).

**Art. 42- Raccolta di muschi e licheni**

Nelle aree di proprietà comunale la raccolta di muschi e licheni è vietata.

**Art. 43 - Danneggiamento della flora**

Nelle aree di proprietà comunale sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse ad eccezione di quanto rientrante nella normale attività agricolo-forestale.

**Art. 44 - Asportazione materiale lapideo**

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, nelle aree di proprietà comunale è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in ganga. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

**CAPO VI° - RACCOLTA DEI FUNGHI****Art. 45 - Norme di carattere generale**

La raccolta dei funghi è disciplinata dal presente regolamento e dalle vigenti normative regionali in materia, che sono la L.R. n. 48/98 e la L.R. n. 43/01.

Entrambe le leggi regionali disciplinano la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e successivo D.P.R. n. 376/1995 e in conformità con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire:

- A. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;
- B. la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- C. la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.

La Regione ha delegato i Comuni, le ex Comunità Montane oggi Aree Programma e gli Enti Parco per le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.

Restano, invece, di competenza Regionale:



- a) l'autorizzazione a scopi scientifici per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile;
- b) finanziamento di corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati;
- c) provvedimenti atti alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

#### **Art. 46 - Divieto di raccolta**

Dalla data di approvazione del presente regolamento la raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunale è vietata ai non aventi titolo a norma dell'art. 3 della L.R. 48/98.

#### **Art. 47 - Permesso di raccolta**

Hanno titolo alla raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunali solo i possessori di apposito tesserino di raccolta. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14.

Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Melfi (Pz) può esercitare diritto di riserva sui boschi e sui terreni di sua proprietà in merito alla raccolta dei funghi, dando priorità ai residenti e provvedendo all'apposizione dei cartelli regolamentari di legge lungo i confini e gli accessi alle proprietà comunali riportanti la scritta: "RACCOLTA FUNGHI RISERVATA".

#### **Art. 48 - Raccolta di funghi non commestibili o esemplari non completi**

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi a meno che tale attività non sia finalizzata a scopi didattici e/o scientifici e previa acquisizione di autorizzazione da parte del Comune. E' vietata altresì la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.

#### **Art. 49 - Rilascio dell'autorizzazione alla raccolta a scopo amatoriale**

L'autorizzazione alla raccolta avverrà a seguito di istanza del richiedente. Il Comune rilascerà apposito documento che conferisce titolo al possessore per la raccolta amatoriale di funghi epigei commestibili nei terreni di proprietà comunale. L'autorizzazione comporta l'integrale conoscenza ed il rispetto di

tutte le norme dettate dal presente regolamento, essa può avere validità annuale, semestrale, trimestrale, settimanale o giornaliera. Il costo delle autorizzazioni verrà determinato annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.

La suddetta autorizzazione sarà necessaria solo per i non residenti.

#### **Art. 50 - Quantità massime di raccolta**

È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 3 Kg/giorno di funghi simbiotici (porcini, ecc.) e massimo 5 Kg/giorno di funghi parassiti (es. chiodini). È consentita comunque la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3. Per le specie *Amanita cesarea* (ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo giornaliero non superiore a Kg 1 a chiunque sia in possesso dell'autorizzazione.

#### **Art. 51 - Divieti specifici**

È vietata la raccolta dell'ovulo buono (*Amanita cesarea*) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con il cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (*Calocybe gambosa*) e di gallinaccio (*Cantharellus cibarius*) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.

#### **Art. 52 - Modalità di raccolta**

La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati e vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno depositi in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.

#### **Art. 53 - Raccolta a scopo professionale**

La raccolta a scopo professionale consente al raccoglitore di prelevare fino ad un massimo giornaliero di 15 Kg fermo restando i divieti ed i limiti di cui al presente regolamento e alle norme di legge in materia. L'autorizzazione alla raccolta a scopo professionale nei terreni di proprietà comunale ha validità annuale e può essere rilasciata a coloro i quali siano in possesso dell'apposito tesserino regionale.

Il costo dell'autorizzazione verrà determinato annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 54 - Divieti particolari**

La raccolta dei funghi epigei ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per cause relative alla tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

#### **Art. 55 – Sanzioni**

La violazione delle norme previste al presente regolamento è punita con il sequestro dei funghi raccolti, l'immediata revoca dell'autorizzazione e la comminazione di una sanzione pecuniaria, determinata annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni di legge.

**CAPO VII° - RACCOLTA DEI TARTUFI****Art. 56 - Diritto di riserva**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Melfi (Pz) può esercitare diritto di riserva sui boschi e sui terreni di sua proprietà in merito alla raccolta dei tartufi dando priorità ai residenti e provvedendo altresì all'apposizione dei cartelli regolamentari di legge lungo i confini e gli accessi alle proprietà comunali riportanti la scritta: "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA".

La Regione Basilicata con la L.R. 35 del 27/03/1995 disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi.

**Art. 57 - Divieto di raccolta**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la raccolta dei tartufi nei boschi e sui terreni di proprietà comunale è subordinata al possesso di apposito tesserino di raccolta. I periodi di raccolta delle specie di tartufo, le quantità massime consentite, i mezzi e le tecniche di raccolta sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

**Art. 58 - Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata solo a coloro i quali siano in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dall'ex Comunità Montana competente oggi Area Programma.

L'autorizzazione alla raccolta nei fondi di proprietà comunale è rilasciata a seguito di istanza del richiedente, essa ha validità annuale ad un costo determinato con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è gratuita per i residenti nel Comune di Melfi.

**Art. 59 - Applicazione di norme**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme di legge emanate in materia dalla Regione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di vietare la raccolta ai non residenti. L'amministrazione si riserva la possibilità di vietare la raccolta dei tartufi, qualora si constati il depauperamento progressivo delle tartufaie naturali presenti nel proprio demanio, previa produzione di documentazione tecnica attestante il danno ed il periodo di divieto.

**Art. 60 – Sanzioni**

La raccolta di tartufi senza l'autorizzazione comunale prevista dal presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, determinata con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, oltre alla immediata confisca del prodotto raccolto. Restano salve tutte

le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle norme vigenti il cui mancato rispetto comporterà comunque la immediata revoca dell'autorizzazione comunale laddove rilasciata.

**CAPO VIII° - ATTIVITA' APISTICA****Art. 61 – Apiari**

L'attività apistica è disciplinata dalla legge regionale 03 maggio 1988, n. 15 e s.m.i. Gli apicoltori sono tenuti, su richiesta degli organi di vigilanza, a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alla predetta legge. Nelle aree di proprietà comunale la collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata della documentazione richiesta dalla norma regionale in materia. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata anche per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Gli apiari devono essere sempre collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali.

**Art. 62- Tassa comunale**

L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito, previo rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione, e previo pagamento per ogni alveare di una tassa il cui importo sarà determinato con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

**Art. 63 – Distanze**

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

**Art. 64 – Malattie**

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatato o sospettato l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve lasciare immediatamente le aree comunali concesse e fare immediata denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.

**CAPO IX° - SANZIONI****Art. 65 – Violazioni**

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa con pagamento di un importo, i cui valori minimo e massimo sono determinati in TABELLA A: Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale.

**CAPO X° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 66 – Validità**

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Regionale della Basilicata del P.A.F. previa pubblicazione nei modi di legge, esso è valevole anche per l'esercizio di diritti d'uso collettivo ai sensi dell'art. 10 R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 e s.m.i. Restano valide, seppur più restrittive, le prescrizioni dettate da leggi, regolamenti o pianificazioni territoriali approvate, in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Le norme previste dal presente regolamento restano in vigore oltre che per tutto il decennio di validità del P.A.F. anche successivamente alla sua scadenza fino alla formale approvazione della nuova revisione per un periodo massimo di cinque anni (art. 12 della L.R. n. 42/98.)

**CAPO XI°****INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DEMANIALI**

Il comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali facenti parte del demanio mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna. Il comune potrà affidare solo porzioni del proprio demanio per i fini indicati.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c.. Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal comune sulla base di specifico parere del proprio Ufficio Tecnico.



**Tabella A - Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (Art. 65)**

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE</b>							
1	Inosservanza del Piano di Assestamento Forestale	Introduzione	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore stimato	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione varia in funzione della violazione alle norme specifiche contenute nel piano.
2	Mancata compilazione del libro economico (registro di gestione)	Art. 7	Art. 3 Legge n. 950/67*	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
3	Danneggiamento e/o asportazione delle piante e/o manufatti riportanti la delimitazione delle particelle forestali	Art. 3		da 200 a 500		Ufficio Foreste Regione Basilicata	Il responsabile sarà punito con l'ammenda oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese per il ripristino della segnatura ad opera del tecnico redattore
<b>SRADICAMENTO CEPPEAIE - ASPORTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI</b>							
4	Sradicamento ceppaie vive	Art. 3	Art. 1 lettera a) Legge n. 950/67 Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	da 7,56 x n a 18,90 x n dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo 1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione si computa sulla base del valore dell'assortimento legnoso per le piante e della legna da ardere per le ceppaie (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)
5	Asportazione di esemplari arborei vivi di qualsiasi sviluppo e per qualsiasi utilizzo o finalità	Art. 3	Art. 1 lettera a) Legge n. 950/67 Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	da 7,56 x n a 18,90 x n dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo 1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione si computa sulla base del valore delle piante asportate (tabelle allegate alle PMPF di cui alla D.G.R. n. 668 del 02.04.2001)
6	Taglio di utilizzazione di bosco ceduo in epoca non consentita	Non previsto nel presente PAF	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione si computa sulla base del valore dell'assortimento legnoso per le matricine e della legna da ardere per i poloni (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001 utilizzazioni in tempo di divieto)

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
7	Taglio di utilizzazione non conforme alle modalità previste	Art. 3	Art. 2 Legge n. 950/1967	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno alle piante si applica anche l'art. 26 R.D.L. n. 3267/1923 commisurando la sanzione al danno stimato (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)
8	Intervento forestale non autorizzato/in difformità alle modalità autorizzate/oltre la superficie consentita	Art. 3	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo (con minimo di 425,06) e/o 1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Indicare il tipo di situazione ambientale particolare. In assenza di autorizzazione applicare anche la sanzione prevista dalle PMPF. Con l'applicazione dell'art. 26 la sanzione da questo prevista è commisurata al valore del materiale utilizzato nel caso di mancata autorizzazione e/o taglio effettuato con modalità diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la superficie (Consultare le tabelle A e B allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001). Qualora l'intervento determini dissesto idrogeologico, si applica anche l'art. 24 del RDL n. 3267/1923 commisurando il danno alla superficie dissestata.
9	Utilizzazione di esemplare/i arboreo/i preservati a scopo selvicolturale	Art. 3, Art. 8, Art. 10	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore stimato	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>SPALCATURE/POTATURE</b>							
10	Potatura/Spalcatura di rami vivi in periodo non consentito	Art. 3	Art. 1 lettera a) Legge n. 950/67	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 agosto al 31 marzo
11	Potatura/Spalcatura di rami vivi oltre il terzo inferiore dell'altezza della pianta	Art. 3	Art. 1 lettera a) Legge n. 950/67	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926.
12	Spalcatura non eseguita a regola d'arte	Art. 3	Art. 1 lettera a) Legge n. 950/67	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926.

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE</b>							
13	Danneggiamento del soprassuolo (o della rinnovazione) durante l'allestimento e lo sgombero delle tagliate	Art. 3	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	dal doppio al quadruplo del danno stimato	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata sulla base della percentuale del danno causato (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)
14	Mancato sgombero della tagliata nei tempi previsti	Art. 3	Art. 2 lettera d) Legge n. 950/67	dal doppio al quadruplo del danno stimato	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are non sgomberate nel termine consentito per il taglio e comunque non oltre 30 giorni da detto termine o dalla conclusione dei lavori. Se dall'inadempienza deriva danno al soprassuolo o alla rinnovazione applicare anche l'art. 26 RDL n. 3267/1923
15	Accumulo dei residui di lavorazione in cumuli eccessivi o con danno alla rinnovazione, sia nei cedui, sia nelle fustaie	Art. 3, Art. 4	Art. 2 lettera d) Legge n. 950/67	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are da cui il materiale non è stato allontanato.
16	Allontanamento di residui di lavorazione ad una distanza inferiore a 15 m dalla viabilità (sia nei cedui, sia nelle fustaie)	Art. 3, Art. 4	Art. 2 lettera d) Legge n. 950/67	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are da cui il materiale non è stato allontanato.
17	Mancato allontanamento dei residui di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua o da strade, piste, mulattiere, sentieri (sia nei cedui, sia nelle fustaie)	Art. 3, Art. 4	Art. 2 lettera d) Legge n. 950/67	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are da cui il materiale non è stato allontanato.

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>ESBOSCO</b>							
18	Avvallamento di materiale legnoso in versanti canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali	Art. 3	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923. In caso di danno alle opere forestali e/o alle strade, si applica anche l'art. 24 del RDL n. 3267/1923.
19	Esbosco e strascico lungo strade aperte al traffico ordinario	Art. 3	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923. In caso di danno alle opere forestali e/o alle strade, si applica anche l'art. 24 del RDL n. 3267/1923.
20	Manutenzione e ripristino di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri, condotte o canali, installazioni di impianti a fune, che non comportano movimento di terreno, in assenza della preventiva comunicazione all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 11 della DGR n. 412/2015	Art. 3, Art. 24	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>INCENDI</b>							
21	Accensione di fuochi fuori dalle aree appositamente attrezzate con focolai fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative delle particelle forestali della compresa turistica senza idonee attrezzature in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. a della L.R. n. 13/2005	Art. 22	Art. 7 e 12 della Legge n. 13/2005	200,00 a 2.000,00	Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
22	Omessa segnalazione di allarme da parte di chi avvista un incendio che interessi o minacci un'area boscata	Art. 22	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,00	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
23	Mancato intervento nelle operazioni di spegnimento di un incendio senza valide motivazioni	Art. 22	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
24	Mancata osservanza delle prescrizioni emanate dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata per il ripristino dei soprassuoli danneggiati da incendio o da altra avversità	Art. 22	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO</b>							
25	Taglio di utilizzazione senza la preventiva "martellata"	Art. 3	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate senza la preventiva martellata.
26	Taglio di utilizzazione non conforme al Piano di Assestamento e/o alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata	Art. 3	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate o del danno commesso relativamente alla parte di fustaia utilizzata in difformità alle Prescrizioni impartite. Qualora le norme impartite contestualmente all'autorizzazione non vengono rispettate, l'Ente delegato competente per territorio può far sospendere il taglio.

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>NORME PER I BOSCHI CEDUI</b>							
27	Taglio di utilizzazione senza la preventiva "anellatura"	Non previsto nel presente PAF	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate senza la preventiva anellatura.
28	Taglio di un ceduo con rilascio di un numero insufficiente di matricine	Non previsto nel presente PAF	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23 e Art. 3 della L. 950/1967	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso Da 132,83 a 1328,33	1/3 del massimo 132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si considerano le matricine tagliate in eccesso (consultare le tabelle allegate alle PMPF n. 668 del 02.04.2001)
29	Praticare lo scortecciamento-danneggiamento delle piante	Non previsto nel presente PAF	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23 e Art. 3 della L. 950/1967	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso Da 132,83 a 1328,33	1/3 del massimo 132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	



N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
<b>TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE</b>							
30	Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi	Art. 24, Art. 36	Art. 10 commi 5 e 6 della Legge n. 353/00	da 1.032,00 a 10.329,00	2064,00	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
31	Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali senza autorizzazione dell'Ente	Art. 24, Art. 36	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
32	Transito con mezzi motorizzati su strade e piste forestali e su strade poderali ed interpoderali per scopi diversi da quelli rappresentati da: attività agro-silvo-pastorale; di servizio e/o vigilanza; per il trasporto di materiale per opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica; per attività di soccorso e di protezione civile e/o da parte di persone diverse dai proprietari ed affittuari di fondi e di case non altrimenti raggiungibili	Art. 24, Art. 36	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
33	Transito con mezzi motorizzati su strade e piste forestali e su strade poderali ed interpoderali da parte di persone diverse dai proprietari ed affittuari dei fondi e di case non altrimenti raggiungibili	Art. 24, Art. 36	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

## PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

## COMUNE DI MELFI

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
34	Esercizio di attività agonistica sulla viabilità forestale con mezzi motorizzati senza la specifica autorizzazione dell'Ente competente	Art. 24, Art. 36	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
35	Transito con veicoli a motore: su terreni agrari, su terreni saldi, su terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere, lungo i sentieri, per copi diversi da quelli rappresentati da: attività agro-silvo-pastorale; di servizio e/o vigilanza; per il trasporto di materiale per opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica; per attività di soccorso e di protezione civile e/o da parte di persone diverse dai proprietari ed affittuari di fondi e di case non altrimenti raggiungibili	Art. 24, Art. 36	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

## VINCOLO IDROGEOLOGICO

36	Intervento di movimento terra all'interno di un terreno vincolato per la soppressione ed utilizzazione di cespugli ed arbusti, senza autorizzazione dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1923	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/67	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	€ 425,06 (minimo per ogni caso) + 132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
----	---	----------------------------------	---	--	--	------------------------------------	--

## PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

## COMUNE DI MELFI

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
37	Inosservanza alle modalità di intervento prescritte dall'Ufficio della Regione Basilicata in materia, per la soppressione di cespugli e arbusti all'interno di un terreno vincolato	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1923	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/67	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	€ 425,06 (minimo per ogni caso)	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
38	Intervento di movimento terra su terreno saldo vincolato, senza autorizzazione	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1923	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/67	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	€ 425,06 (minimo per ogni caso)	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
39	Inosservanza delle modalità di intervento prescritte dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata in materia di movimenti terra su terreno vincolato	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1923	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/67	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	€ 425,06 (minimo per ogni caso)	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
40	Inosservanza agli obblighi contenuti nelle PMPF riguardanti l'efficiente predisposizione e mantenimento della rete scolante principale e periferica su un terreno vincolato soggetto a periodica lavorazione	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1923	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

## PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

## COMUNE DI MELFI

N. ordine	Fattispecie	Art. Regolamento violato	Normativa di riferimento	Importo sanzione (€)	Importo sanzione in misura ridotta (€)	Autorità competente	Note
41	Inosservanza agli obblighi contenuti nelle PMPF riguardanti l'efficiente predisposizione e mantenimento della rete scolante principale e periferica su un terreno vincolato soggetto a periodica lavorazione	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1923	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
42	Lavori di movimento terra eseguiti senza la prescritta comunicazione di inizio attività o in difformità di essa e senza attendere i 30 giorni	Art. 11 DGR n. 412/2015	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

(\*) Rivalutazione ISTAT dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultima elevazione al 31 dicembre 2015. Gli importi di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 950 del 9 ottobre 1967 sono stati elevati con Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Gli importi di cui all'art. 3 della Legge n. 950 del 9 ottobre 1967 e dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923 sono stati elevati con Legge n. 424 del 4 agosto 1984

# REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO

## Art. 1

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni demaniali appartenenti al Comune di Melfi e comprendenti i pascoli nudi, i pascoli cespugliati, i pascoli arborati, gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi e i boschi stessi in quanto pascolabili, se privi di specifico vincolo. Nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni di cui al "Regolamento per il Pascolo sul Demanio Pubblico" approvato con Delibera del Consiglio della Regione Basilicata n. 1085 del 23-03-1999 e di ogni altra eventuale norma vigente in materia.

## Art. 2

### COMPARTI PASCOLATIVI

Le proprietà comunali sulle quali è possibile visionare i comparti pascolativi sono quelle indicate nella planimetria "Tavola 7: zonizzazione comparti pascolativi" a corredo del Piano di Assestamento Forestale comunale (PAF), depositata agli Atti del Comune.

Le aree di proprietà comunali sulle quali potrà essere esercitato il pascolo sono quelle descritte nell'Allegata Tabella A, e fanno riferimento alle prescrizioni gestionali valevoli nel decennio di validità del Piano di Assestamento Forestale comunale.

La **Tabella A**, parte integrante del presente regolamento, indica i "lotti pascolativi" con indicate le UBA per ciascun lotto ed il periodo nel quale è possibile il pascolo (fida estiva o invernale).

## Art. 3

### UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame espresso, in U.B.A. (Unità Bestiame Adulto), da avviare al pascolo sulle superfici di proprietà demaniale è determinato secondo quanto disposto dagli Art. 5 e 6 del citato Regolamento approvato con D.C.R. n. 1085 del 23-03-1999, pubblicato sul BUR n. 29 del 16-5-1999.

Vacca (oltre tre anni di età)	=	1,00 UBA
Manza e Manzetta	=	0,50 UBA
Toro	=	1,00 UBA
Cavallo	=	1,00 UBA
Pecora – Capra – Ariete	=	0,15 UBA
Suino	=	0,30 UBA

## Art. 4

**CARICO MASSIMO AMMISSIBILE**

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tenere conto dello stato della cotica erbosa pascolativa e, comunque, non può essere inferiore ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

<b>Categoria</b>	<b>Ha/UBA</b>	<b>UBA/Ha</b>
Pascolo	= 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno =	0,5
Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie)	= 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno =	0,4
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie)	= 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno =	0,33
Bosco a scarsa densità (pari al 30% della superficie)	= 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno =	0,33
Bosco	= 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno =	0,29 0,23* in area ZSC-ZPS

\*Ai sensi della D.G.R. n° 951 del 18 Luglio 2012, “D.G.R. n. 1925/2007 - Programma Rete Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 - Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione II Fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9, tra le quali rientra l'area ZSC e ZPS “Monte Vulture”(Zone Speciali di Conservazione e Zone a Protezione Speciale),**“comparto pascolativo G”**: il carico massimo di bestiame è rideterminato in decremento.

I valori del carico massimo ammissibile, previa autorizzazione del competente Dipartimento Regionale così come previsto all'Art. 7 del Regolamento Regionale, potranno essere soggetti a verifica in presenza di aumento della produttività dei pascoli conseguente ad interventi finalizzati al miglioramento degli stessi o a ricostituzione naturale del cotico erboso.

**Art. 5****ADEMPIMENTI DEL CONCEDENTE**

Sarà cura del Comune Concedente provvedere annualmente in merito:

a) alla distribuzione del carico di bestiame tra i vari comparti e alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolabili, allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile; a tal fine le decisioni attestanti lo stato dei pascoli dovranno essere documentate da personale qualificato ed esperto in materia.

b) alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione del cotico erboso e/o del soprassuolo arboreo mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali.

**Art. 6****AVENTI DIRITTO**

L'utilizzo dei pascoli è di norma riservato al bestiame stabulato nel Comune di Melfi. Generalmente, sono esclusi dal pascolo gli animali non stabulati nel Comune di Melfi ed il bestiame transumante, salvo diversa insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale e, previa certificazione sanitaria. In tal senso, è severamente proibito (e conseguentemente punito con il massimo delle sanzioni previste dall'art. 12 della D.C.R. n. 1085 del 23-03-1999) ai proprietari del bestiame avente diritto di pascolare, di immettere nei propri greggi o armenti, animali provenienti da allevamenti extra-comunali, e/o di proprietà di allevatori comunali aventi più capi di quelli regolarmente ammessi alla Fida.

I limiti di carico per singoli comparti, devono rispettare il disposto dell'art. 6 della D.C.R. n. 1085/1999. Il carico complessivo dovrà essere distribuito adeguatamente sui terreni pascolabili evitando situazioni di sovraccarico (causanti il degrado del cotico erboso e la formazione della flora sostitutiva) o di sottocarico (determinando i presupposti per la costituzione del materiale di innesco degli incendi). In ogni caso, i valori del carico ammissibile potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso, oppure, in caso di deterioramento del cotico erboso. Qualsiasi variazione in merito dovrà essere opportunamente documentata.

**Art. 7****PERIODIZZAZIONE, DOMANDE E REQUISITI**

Sui terreni ubicati a quota altimetrica superiore ai 900 m s.l.m. è ammessa solo la fida estiva, ed il pascolo può esercitarsi **dal 15 maggio al 15 novembre** di ogni anno. Sui terreni situati al disotto dei 900 m. s.l.m. è ammessa solo la fida invernale, ed il pascolo può esercitarsi **dal 1 ottobre al 30 aprile** di ogni anno.

È sempre vietato utilizzare un lotto pascolivo oltre i periodi stabiliti, al fine di consentire la rigenerazione del cotico erboso ed evitarne il depauperamento.

Per esercitare il pascolo, gli aventi diritto devono, entro il 31 agosto di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Melfi. In linea generale è possibile presentare una sola richiesta di fida. Qualora il titolare di domanda abbia saturato il carico massimo ammissibile del comparto, o qualora non vi siano altre domande per lo stesso comparto può presentare più domande.

Nella domanda il Richiedente dovrà specificare:

1. le proprie generalità complete e quelle dell'eventuale custode;
2. il preciso recapito, l'esatta ubicazione del sito di stabulazione del bestiame, la località e il comparto richiesto in fida pascolo, il numero dei capi di bestiame posseduti e quelli per i quali è fatta la richiesta di Fida, allegando fotocopia aggiornata del Registro di Stalla.

Nella stessa domanda il Richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività di allevatore di bestiame e dovrà obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme previste dal presente Regolamento.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente Comunale, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono requisiti prioritari:

1. residenza anagrafica del Richiedente nel Comune di Melfi;
2. essere imprenditore agricolo professionale e/o coltivatore diretto, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
3. essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica limitrofa e/o vicinale all'area richiesta in concessione;
4. non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio;

In caso di richieste eccedenti la superficie individuata per l'utilizzazione a fida pascolo, alle singole domande si assegnano, dunque, i seguenti punteggi in base alle priorità suddette:

1. residenza anagrafica del Richiedente nel Comune di Melfi (Pz): punti 25;
2. essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica limitrofa e/o vicinale all'area



richiesta in concessione: punti 15;

3. non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio: punti 15;
4. aver utilizzato il comparto nell'anno precedente: punti 20 (punteggio assegnabile per un massimo di due annualità);
5. dichiarare di svolgere l'attività di allevatore di bestiame in via prevalente o esclusiva: punti 15.

Nell'eventualità che pervengano più domande per lo stesso lotto e a parità di punteggio assegnato l'amministrazione comunale procede a assegnare il lotto alla domanda pervenuta prima al protocollo.

I fidatari, prima di immettere i capi nel comparto assegnato, devono depositare presso il competente Ufficio del Comune, un fascicolo contenente:

- le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi;
- copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
- un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
- la comunicazione (almeno tre giorni prima), per gli Agenti Forestali e Comunali, circa il giorno e l'ora in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame, e le località fuori dalle bandite in cui se ne possa facilmente fare il riscontro.

Senza tali adempimenti la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

#### **Art. 8**

#### **AUTORIZZAZIONE**

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita Autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti preposti. L'autorizzazione specificherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero e la qualità dei capi di bestiame per i quali la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata. Ciascun fidatario dovrà utilizzare solo ed esclusivamente la zona di pascolo che gli è stata assegnata. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito e sorvegliato da personale idoneo per capacità professionale e sufficiente numericamente. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei Servizi Veterinari della competente ASP. A tal fine il bestiame è soggetto a controllo dei predetti Servizi Veterinari.

**Art. 9****MODALITÀ DI PASCOLAMENTO E OBBLIGHI**

L'esercizio del pascolo sui demani comunali deve esercitarsi con le seguenti modalità:

1. rilascio di apposita Autorizzazione da parte del Comune Concedente, proprietario;
2. vigilanza continua del bestiame da parte del fidatario;
3. il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa;
4. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno corrispondere con quelle depositate con la copia del Registro di Stalla presso l'apposito Ufficio Comunale;
5. in caso di moria del bestiame imputabile a malattie infettive, il Fidatario non potrà mai esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente Concedente, anche quando fosse dimostrato che gli animali abbiano contratto la malattia nel fondo fidato;
6. obbligo assoluto di non fare uso di fuoco, fiamme e brillamenti, nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della Fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
7. al fine dell'abbeveramento del bestiame e/o del foraggiamento di soccorso è consentito il transito con mezzi agricoli idonei allo scopo lungo i tratturi e su sentieri camionabili principali opportunamente mappati e preesistenti all'interno dei lotti pascolivi. Nel caso di lotti pascolivi difficilmente accessibili e o privi della viabilità di cui sopra, si dovrà acquisire dall'ente proprietario specifica autorizzazione al transito con l'indicazione del percorso da attuare al solo fine dell'abbeveramento e dell'eventuale sito di foraggiamento di soccorso. Non è consentito foraggiare all'interno del bosco aprendo varchi e/o circolando con trattore e altri mezzi agricoli lungo la viabilità secondaria. Le aree di abbeveramento e/o foraggiamento devono essere limitate ed identificabili.
8. obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi prescritte, e/o semplicemente suggerite, dalle competenti Autorità Sanitarie, qualora durante il periodo di Fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
9. il Comune Concedente declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi, qualunque ne sia la loro natura.

**Art. 10****LIMITAZIONI, SANZIONI E DIVIETI**

E' fatto assoluto divieto di:

1. cedere ad altri il diritto di fida-pascolo;
2. esercitare il pascolo con i caprini, ad eccezione dei pascoli nudi o cespugliati e dei soli boschi di alto fusto non vincolati da specifiche prescrizioni;
3. esercitare il pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
4. esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
5. esercitare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
6. danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela, e di asportare dai terreni pascolabili fieno, strame e legna;
7. abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
8. costruire o allestire strutture e opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali;
9. pascolare nelle zone affittate e/o fidate ad altri, nonché in quelle vincolate;
10. transitare con trattoria agricola ed altro mezzo pesante all'interno del bosco fuori dalla viabilità di servizio principale e per scopi non rientranti nella casistica descritta nel punto precedente;
11. sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo, al fine di consentire la libera circolazione (anche solo pedonale) e gli altri usi civici consentiti dalle norme vigenti;
12. divieto di pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici, ricreativi e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt intorno alle piste, alle strutture ricettive.
13. divieto tassativo di immissione nelle aree autorizzate di un numero di capi superiore a quello autorizzato e/o di animali diversi per i quali è concessa l'Autorizzazione;

In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultanti dal registro di stalla.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e punizioni previste dalle Leggi Speciali in materia, i trasgressori in violazione agli articoli 10 e 11, saranno puniti con una sanzione amministrativa determinata in base alla tabella seguente:

<b>ART. 9 comma 1</b>	<i>Da 5 euro/capo</i>	<i>a 100 euro/capo</i>
<b>ART. 9 comma 2-3-4</b>	<i>da 50 euro/capo</i>	<i>a 200 euro/capo</i>
<b>ART. 9 comma 6-7-8</b>	<i>da 100 euro</i>	<i>a 200 euro</i>
<b>ART. 10 comma 1</b>	<i>da 50 euro/capo</i>	<i>a 200 euro/capo</i>
<b>ART. 10 comma 2-3-4-5</b>	<i>da 5 euro/capo</i>	<i>a 50 euro/capo</i>
<b>ART. 10 comma 6-7</b>	<i>da 200 euro/pianta</i>	<i>a 500 euro/pianta</i>
<b>ART. 10 comma 8</b>	<i>da 100 euro</i>	<i>a 200 euro</i>
<b>ART. 10 comma 9</b>	<i>da 150 euro/capo</i>	<i>a 300 euro/capo</i>
<b>ART. 10 comma 10-11-12</b>	<i>da 100 euro</i>	<i>a 200 euro</i>
<b>ART. 10 comma 13</b>	<i>da 150 euro/capo</i>	<i>a 300 euro/capo</i>

Il Comune Concedente, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati contro il patrimonio.

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione comunale potrà essere revocata l'Autorizzazione, senza che il fidatario abbia a pretendere alcuna restituzione su quanto già pagato .

La verbalizzazione di 3 sanzioni nel corso di uno stesso anno comporta la sospensione e revoca della fida in corso, nonché l'esclusione dalla presentazione della richiesta e/o conferma per un minimo di tre anni.

#### **Art. 11**

#### **CANONE DI FIDA**

Il canone di Fida, che il Comune fissa annualmente sulla base dell'art. 11 del Regolamento Regionale, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'Autorizzazione.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, tenuto conto degli indici di Conversione dettati dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 e s.m.i.

Il canone è stabilito in € 26,00 (€ ventisei/00) per ogni UBA assegnata per la durata della fida pascolo. Il canone di fida pascolo potrà essere annualmente rideterminato dal Comune con proprio atto deliberativo.

In assenza si intende confermato l'importo dell'anno precedente.

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'Autorizzazione, mediante versamento al Comune di Melfi, da effettuarsi sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune nella somma calcolata in base a quanto riportato nell'art. 3 e 4 del presente Regolamento, inerenti i carichi massimi ammissibili e gli indici di conversione.

#### **Art. 12**

#### **RESPONSABILE**

L'Amministrazione Comunale nominerà un responsabile amministrativo che dovrà assolvere a tutti i compiti connessi all'attuazione del presente Regolamento. Per l'espletamento di tale funzione, qualora necessario, il responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne e potrà chiedere la collaborazione del personale dell'Amministrazione Forestale.

#### **Art. 13**

#### **PASCOLI DETERIORATI**

Nel caso in cui gli Enti, gli addetti alla vigilanza o le associazioni ambientaliste dovessero constatare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, previo richiesta da inoltrare all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a tre anni.

#### **Art. 14**

#### **CONTROLLI**

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, guardie venatorie volontarie, guardie ecologiche volontarie, guardie eco-zoofile e chiunque sia in possesso dei requisiti di Personale di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 giorni dall'ammissione al pascolo, il fidatario, ove non espressamente dispensato dall'Amministrazione, dovrà costruire sull'area assegnatagli un "mandriolo" in cui, a richiesta degli Organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

**Art. 15****RINVIO**

Per quanto non previsto e non contemplato dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'esercizio del pascolo, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio silvo-forestale e la tutela dell'ambiente.

TABELLA A

Zonizzazione Comparti pascolativi e UBA disponibili									
Foglio	Particella catastale	Particella forestale	Superficie catastale ha	Comparti pascolativi	Zonizzazione Comparti pascolativi	Fida	UBA potenzialmente disponibili	Pascolo	UBA disponibili nel decennio 2017-2026
<b>BOSCO DELLA FRASCA</b>									
48	varie*	5-6-7	85,25	Bosco	<b>A</b>	Fida invernale	24	Interdetto	0
48	varie*	8-9	87,21	Bosco	<b>B</b>	Fida invernale	25	Interdetto	0
48	varie*	10-11	56,33	Bosco	<b>C</b>	Fida invernale	16	Interdetto	0
48	varie*	12-13	70,46	Bosco	<b>D</b>	Fida invernale	20	Interdetto	0
				UBA Bosco della Frasca			<b>85</b>		<b>0</b>
<b>PALOROTONDO PANETTERIA</b>									
21	1		1,55	Pascolo cespugliato	<b>E</b>	Fida invernale	0,6	Permesso	0,6
21	2		0,06	Pascolo cespugliato			0	Permesso	0,0
21	3		1,73	Pascolo cespugliato			0,7	Permesso	0,7
21	7		41,34	Pascolo			20,7	Permesso	20,7
21	9		32,93	Seminativo			0	Non Permesso	0
21	13		24,82	Seminativo			0	Non Permesso	0
21	11		14,70	Pascolo			7,4	Permesso	7,4
21	24		3,56	Pascolo cespugliato			1,4	Permesso	1,4
21	25		6,11	Pascolo			3,1	Permesso	3,1
21	50		0,09	Pascolo			0,0	Permesso	0,0
21	51		0,27	Pascolo cespugliato			0,1	Permesso	0,1
21	52		4,56	Pascolo cespugliato			1,8	Permesso	1,8
21	49		0,49	Pascolo			0,2	Permesso	0,2
21	54		2,57	Pascolo			1,3	Permesso	1,3
21	48		0,21	Pascolo			0,1	Permesso	0,1
21	47		0,13	Pascolo			0,1	Permesso	0,1
21	53		0,01	Pascolo			0,0	Permesso	0,0
21	10		10,13	Pascolo			5,1	Permesso	5,1
21	varie*	1	32,02	Pascolo cespugliato			12,8	Permesso	12,8
21	9		0,20	Seminativo			0	Non Permesso	0
21	16		45,67	Seminativo	0	Non Permesso	0		
21	15		31,53	Seminativo	0	Non Permesso	0		
21	varie*	2	45,65	Bosco	<b>F</b>	Fida invernale	13	Permesso	13,0
21	varie*	3	18,33	Rimboschimenti			0	Interdetto	0
21	varie*	4	5,40	Bosco			2	Interdetto	0
				UBA Palorotondo Panetteria			<b>69,9</b>		<b>68,4</b>
<b>MONTE VULTURE</b>									
99	0	15	32,88	Bosco	<b>G</b>	Fida estiva	8	Interdetto	0
99	0	14	58,50	Bosco rado		Fida estiva	13	Interdetto	0
				UBA Monte Vulture			<b>21</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE UBA</b>							<b>176</b>		<b>68</b>

varie\*: per visionare le particelle catastali afferenti alle particelle forestali fare riferimento alla ripartizione presente al Capitolo 8 della Relazione Tecnica.

N.B.: da verificare per ogni particella catastale l'eventuale presenza di diritti reali di godimento tali da non consentire l'assegnazione delle UBA. Da verificare inoltre che non siano avvenuti in passato cambiamenti di destinazione d'uso del suolo nelle singole particelle catastali.

**MODELLO DI DOMANDA**

All'Amministrazione Comunale di Melfi (Pz)

Piazza Festa Campanile

85025 Melfi (Pz)

**Oggetto: richiesta di rinnovo/iscrizione nel ruolo FIDA PASCOLO per l'anno \_\_\_\_\_**

Il/ La sottoscritt\_\_\_\_\_ nat\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
 residente a..... Via/C.da .....  
 C.F....., in qualità di proprietario/conduuttore dell'azienda  
 agricola sita in località ..... Agro di .....  
 Codice Aziendale ASL ..... Numero Progressivo di domanda.....

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace  
 (art. 76, D.P.R. 445 del 28.12.2000)

**DICHIARA**

- Di svolgere in via Prevalente/ Non prevalente l'attività di allevatore di bestiame CCIAA n.....;
- Di essere imprenditore agricolo/coltivatore diretto;
- Di essere residente nel Comune di Melfi;
- Di essere proprietario/conduuttore di azienda zootecnica limitrofa e/o vicinale all'area richiesta in concessione;
- Di non aver commesso reati contro il patrimonio;
- Che i propri capi sono stabulati nel Comune di .....
- Che la propria azienda agricola alla C/da .....è contigua al comparto richiesto
- Di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme previste dal Regolamento Comunale per la Fida Pascolo;
- Che la superficie complessiva dell'Azienda è di ha ..... (in proprietà ha....., altro .....)
- Di effettuare il versamento non appena l'ente emette il titolo autorizzativo;
- Di inviare il certificato veterinario prima che i capi vengono immessi nel comparto assegnato;
- Di avere il seguente numero di capi stabulati nel Comune di Melfi:

Bovini n° .....; Pari UBA n.....  
 Ovini n° .....; UBA n.....  
 Caprini n° .....; UBA n.....  
 Equini n° .....; UBA n.....

Che il responsabile della guardiania è il Sig .....nato  
 a .....il .....residente a .....alla



via.....n°.....CF.....

**CHIEDE**

A codesto spett.le ente il rinnovo / l'iscrizione nel Ruolo Fida Pascolo per l'anno \_\_\_\_\_  
e di pascolare nella zona (comparto pascolativo come da tabella A)

in Località \_\_\_\_\_ in agro di Melfi (Pz)

Il pascolo per il periodo e nella località sopra indicata si riferisce ai seguenti capi:

- vacche (oltre tre anni di età) n° .....; UBA n.....
- manze e manzette n° .....; UBA n.....
- tori n° .....; UBA n.....
- pecore n° .....; UBA n.....
- capre n° .....; UBA n.....
- equini n° .....; UBA n.....

**Allega:**

Copia Registro di stalla

Copia Documento di riconoscimento

Comunicazione circa il giorno e l'ora in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame,

Melfi,  
li \_\_\_\_\_

L'allevatore

\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO**

## CAPO I

## NORME GENERALI

## ART. 1

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento è da intendersi per “legna morta”, il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta.

Col termine di “legna viva” verranno indicate le piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi individuate nei lotti per la eventuale raccolta programmata.

Per “raccolta programmata” si intende la raccolta in quei lotti ove si dovesse verificare stillicidio di piante morte in piedi o con parziale tronco in piedi, per effetto di agenti patogeni e/o atmosferici, o incendi. Nei lotti citati si provvederà alla segnatura e martellata forestale per l'assegno e stima del quantitativo ritraibile da parte del comune ai richiedenti aventi diritto.

## ART. 2

## TITOLARI DEL DIRITTO

Sono titolari del diritto di uso civico, tutti i cittadini residenti ed abitanti nel Comune di Melfi.

L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di maggiore età. In tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di uso civico di tutti i propri familiari o conviventi.

Non hanno diritto i cittadini residenti che hanno ditte di commercializzazione di legna.

## ART. 3

## DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'utilizzo di legna da ardere, ramaglia e legna morta.

## ART. 4

## PRINCIPIO DI GRATUITA' E CORRISPETTIVO

L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16/06/1927, R.D. 332 del 26/02/1928, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti secondo le norme vigenti.

I proventi eventualmente introitati dal Comune sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo, al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale delle terre, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari di uso civico.

## CAPO II

### DIRITTO DI LEGNATICO

#### ART. 5

##### LIMITI DI RACCOLTA

Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni demaniali del Comune, legna secca giacente sul suolo, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive, per una quantità non superiore a 10 quintali l'anno per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore, nel totale a 30 quintali per nucleo familiare nel complesso forestale principale.

Per le associazioni il cui oggetto sociale riguarda la valorizzazione turistica e ricreativa dei beni ambientali il quantitativo è stabilito in 100 quintali annui, previa autorizzazione comunale.

L'asportazione delle piante secche in piedi o di monconi deve essere preventivamente autorizzata dall'ente.

#### ART. 6

##### MODALITA' ED ORARIO DI RACCOLTA

La raccolta della legna come indicato nel precedente articolo potrà essere effettuata dagli aventi diritto nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, per un numero massimo di 7 giorni lavorativi e nell'orario dalle 07:00 alle 12:00.

L'uso civico della raccolta del materiale legnatico, previa autorizzazione del Comune, e preceduta da istanza dell'avente diritto (come da allegato A), da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione dei giorni e dei luoghi in cui si intende esercitare l'uso civico. Sulla base di tale istanza saranno impartite dall'Ente eventuali prescrizioni. Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, roncola e simili). E' fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili).

Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante dovrà esercitarsi sempre sotto la vigilanza dei Carabinieri Forestali.

#### ART. 7

##### DIVIETO DI COMMERCIO

E' proibito l'asporto fuori dal Comune di Melfi della legna raccolta nei boschi comunali ed è vietato commercializzarla a qualsiasi titolo.

Nell'istanza l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico.

#### ART. 8

##### MATERIALE ASPORTABILE

E' possibile raccogliere le piante verdi aventi un diametro superiore a 18 cm ad 1,30 m. da terra (petto d'uomo), cadute per calamità naturale, le quali sono ad esclusiva disposizione dell'Ente, in caso di mancata utilizzazione da parte dello stesso.

I titolari di uso civico potranno raccogliera solo quando il materiale di cui al comma precedente risulta secco e comunque non prima che siano decorsi sei mesi, poiché durante tale periodo il Comune potrebbe ricavarvi un utile.

Qualora i titolari di uso civico volessero raccogliere il predetto legname prima che siano trascorsi sei mesi, dovranno pagare il prezzo di stima previo specifico provvedimento della pubblica amministrazione, rilasciato ogni qualvolta si verifichi tale circostanza.

Le piante secche di diametro inferiore ai 18 cm a metri 1,30 dal terreno divelte dalle intemperie, sono ad uso dei titolari di uso civico del Comune di Melfi.

#### ART. 9

##### MATERIALE DI ASSEGNAZIONE

Le piante verdi cadute per intemperie, per il vento ed altre cause e quelle secche in piedi di diametro superiore a 18 cm, potranno essere assegnate dal Comune, per quantitativi non superiori agli 80 quintali, a seguito di presentazione di domanda da parte degli aventi diritto redatta in carta semplice come da allegato B. Al fine del rilascio della autorizzazione dovrà essere redatto verbale tecnico di accertamento delle circostanze di cui al presente articolo e recante il numero di piante da asportare.

Il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma precedente previa valutazione da parte degli Enti delegati per Territorio.

Le richieste verranno valutate in ordine cronologico di presentazione ed in caso di più richieste verrà data precedenza a chi, nel corso dell'anno solare, non abbia usufruito di tale beneficio.

Il Comune determina annualmente con delibera di Giunta il corrispettivo da pagare per il diritto di uso civico di legnatico.

## ART. 10

## RACCOLTA DI RAMAGLIA E LEGNA MORTA

I titolari del diritto di uso civico, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia costituita dai residui delle operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta, nella misura massima di 20 quintali, previa comunicazione al Comune che provvederà ad avvisare la ditta utilizzatrice.

La legna morta è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperienti e/o rinsecchite, comunque non atte al commercio, nonché dalle ceppaie sradicate nell'alto fusto.

## ART. 11

## PRELIEVO E TRANSITO CON AUTOMEZZI

Per l'esercizio del diritto di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea.

E' assolutamente vietato il transito di mezzi cingolati e di qualsiasi altro mezzo fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

## ART. 12

## USO DEGLI ATTREZZI DA TAGLIO

Nel demanio comunale è vietato l'uso di motosega e di ogni altro attrezzo meccanico da taglio, salvo per la sola "raccolta programmata" con preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti. In tal caso l'uso degli attrezzi da taglio è obbligatorio il rispetto delle norme antinfortunistiche, usando indumenti previsti dalle stesse (quali tuta – scarponi guanti antitaglio, casco e occhiali di protezione etc.) e qualora sia previsto, il tesserino di abilitazione.

Il comune non risponderà di danni causati a se stessi o a terzi.

## ART. 13

## NORMA DI RINVIO

Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928, Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Potenza e la L.R. n. 57 del 12/09/2000.

**ALLEGATO A**

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Melfi

Oggetto: Raccolta di legnatico.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a Melfi alla via/viale/corso/C.da \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

**C O M U N I C A**

che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina dell'uso civico di legnatico, intende esercitare il predetto uso civico nei giorni \_\_\_\_\_  
ed in località \_\_\_\_\_.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dichiara che:

- Il proprio nucleo familiare è composto da \_\_\_\_\_ persone;
- Per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà \_\_\_\_\_;
- Il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in via/viale/corso/C.da \_\_\_\_\_;  
ed utilizzato in via/viale/corso/C.da \_\_\_\_\_.

Melfi, \_\_\_\_\_

In fede

---

**ALLEGATO B**

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Melfi

Oggetto: Richiesta di assegnazione piante ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina dell'uso civico di legnatico.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a Melfi alla via/viale/corso/C.da \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

**C H I E D E**

Di acquistare n. \_\_\_\_\_ piante (specificare se piante verdi cadute per intemperie, piante secche o monconi di diametro superiore ai 18 cm o di altezza superiore ad 1,30 cm da terra)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in località \_\_\_\_\_, ad uso esclusivo di legna da ardere.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dichiara che la raccolta avverrà conformemente alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dell'uso civico del comune di Melfi e nei seguenti periodi ed orari: da Maggio a Settembre dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Melfi, \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_